

Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di rivendicazioni marittime

Conclusa a Londra il 19 novembre 1976
Approvata dall'Assemblea federale il 20 marzo 1987¹
Strumento d'adesione depositato dalla Svizzera il 15 dicembre 1987
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° aprile 1988
(Stato 19 agosto 2020)

Gli Stati Parti della presente Convenzione,

Avendo riconosciuto l'opportunità di definire, tramite accordo, alcune norme uniformi relative alla limitazione della responsabilità in materia di rivendicazioni marittime,

Hanno deciso di concludere una Convenzione a questo scopo ed hanno pertanto convenuto quanto segue:

Capitolo I Il diritto di limitazione

Art. 1 Persone aventi diritto a limitare la loro responsabilità

1. I proprietari delle navi e gli addetti al recupero, come qui di seguito definiti, possono limitare la loro responsabilità conformemente alle norme della presente Convenzione relativamente alle rivendicazioni previste dall'articolo 2.
2. Il termine «proprietario di nave» indica il proprietario, il noleggiatore, l'armatore, l'armatore gerente di una nave d'alto mare.
3. «Addetto al recupero» indica ogni persona che presta servizio in connessione diretta con le operazioni di salvataggio. Le operazioni di salvataggio comprendono anche le operazioni di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettera d), e) ed f).
4. Se vengono presentate rivendicazioni di cui all'articolo 2 nei confronti di qualsiasi persona la cui azione, negligenza o inadempienza coinvolgono la responsabilità del proprietario o dell'addetto al salvataggio, tale persona avrà diritto di avvalersi della limitazione della responsabilità contemplata nella presente Convenzione.
5. Nella presente Convenzione per «responsabilità del proprietario di nave» s'intenderà la responsabilità in una causa intentata contro la nave.
6. L'assicuratore che copre le responsabilità relative a rivendicazioni soggette a limitazione, conformemente alle norme della presente Convenzione, avrà diritto ai benefici della presente Convenzione nella stessa misura dell'assicurato.

RU 1988 1615; FF 1986 541

¹ RU 1988 1614

7. Il fatto di invocare la limitazione della responsabilità non costituirà un'ammissione di responsabilità.

Art. 2 Rivendicazioni soggette a limitazione

1. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le seguenti rivendicazioni, qualunque possa essere il fondamento della responsabilità, saranno soggette alle limitazioni di responsabilità:

- a) rivendicazioni relative a morte, lesioni personali, perdita o danni a beni (ivi inclusi danni ad opere portuali, bacini e alle idrovie portuali ed agli aiuti alla navigazione) che si verifichino a bordo o in connessione diretta con l'esercizio della nave o con le operazioni di salvataggio e i conseguenti danni che ne derivino;
- b) rivendicazioni relative a danni derivanti da ritardi nel trasporto marittimo di carico, passeggeri o del loro bagaglio;
- c) rivendicazioni relative ad altri danni derivanti dalla violazione di diritti diversi dai diritti contrattuali, che si verifichino in connessione diretta con l'esercizio della nave o con le operazioni di salvataggio;
- d) rivendicazioni relative al recupero, rimozione, distribuzione o volte a rendere inoffensiva una nave che sia affondata, naufragata, incagliata o abbandonata, compresa ogni cosa che sia o sia stata a bordo di tale nave;
- e) rivendicazioni relative alla rimozione, distruzione o volte a rendere inoffensivo il carico di una nave;
- f) rivendicazioni presentate da una persona diversa da quella responsabile, relativamente a provvedimenti presi al fine di prevenire o ridurre al minimo i danni per i quali la persona responsabile può limitare la propria responsabilità, conformemente alla presente Convenzione, e gli ulteriori danni causati da tali provvedimenti.

2. Le rivendicazioni di cui al paragrafo 1 saranno soggette a limitazione della responsabilità anche se sono oggetto di ricorso o di indennizzo, in base ad un contratto o altrimenti. Tuttavia, le rivendicazioni presentate ai sensi del paragrafo 1 lettera d), lettera e) e lettera f) non saranno soggette a limitazione della responsabilità nella misura in cui sono connesse alla remunerazione in base ad un contratto con la persona responsabile.

Art. 3 Rivendicazioni escluse dalla limitazione

Le norme della presente Convenzione non si applicheranno a:

- a) rivendicazioni relative alle operazioni di salvataggio o ai contributi per avaria comune;
- b) rivendicazioni relative a danni per inquinamento da idrocarburi ai sensi della Convenzione Internazionale sulla Responsabilità Civile per i danni derivanti

- da inquinamento da idrocarburi, del 29 novembre 1962², o di ogni suo emendamento o Protocollo in vigore;
- c) rivendicazioni soggette a qualsiasi Convenzione internazionale o legislazione nazionale che regoli o proibisca la limitazione della responsabilità per danni nucleari;
 - d) rivendicazioni contro il proprietario di una nave a propulsione nucleare per danni nucleari;
 - e) rivendicazioni da parte di persone al servizio del proprietario della nave o degli addetti al salvataggio i cui compiti siano connessi ai servizi della nave o alle operazioni di salvataggio, ivi incluse le rivendicazioni dei loro eredi, successori legittimi, o altre persone aventi diritto a presentare tali rivendicazioni, se in base alla legge che regola il contratto d'ingaggio tra il proprietario della nave o l'addetto al salvataggio e detto personale di servizio, il proprietario della nave o l'addetto al salvataggio non ha il diritto di limitare la sua responsabilità in relazione a tali rivendicazioni, ovvero se, in forza di tale legge, a questi è permesso solo di limitare la propria responsabilità ad un ammontare superiore a quello previsto all'articolo 6.

Art. 4 Comportamento che preclude la limitazione

Una persona non avrà il diritto di limitare la propria responsabilità se verrà provato che il danno è dovuto ad un proprio atto o omissione nell'intento di causare tale danno o sconsideratamente e nella consapevolezza che ne sarebbe probabilmente derivato tale danno.

Art. 5 Compensazione delle rivendicazioni

Qualora una persona avente il diritto di limitare la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, vanti una rivendicazione nei confronti del reclamante risultante dallo stesso evento, le loro rispettive rivendicazioni verranno compensate tra loro e le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno solo all'eventuale differenza a saldo.

Capitolo II

Limiti della responsabilità

Art. 6 Limiti generali

1. I limiti della responsabilità relativa alle rivendicazioni diverse da quelle citate nell'articolo 7, derivanti da uno stesso evento, verranno calcolati come segue:

² RS 0.814.291

- a) per quanto riguarda le rivendicazioni relative a morte o lesioni personali:
 - i) 333 000 unità di conto per una nave di tonnellaggio non superiore alle 500 tonnellate;
 - ii) per una nave di tonnellaggio superiore, l'ammontare seguente, in aggiunta a quello citato al punto i):
 - per ogni tonnellata dalle 501 alle 3000 tonnellate, 500 unità di conto;
 - per ogni tonnellata dalle 3001 alle 30 000 tonnellate, 333 unità di conto;
 - per ogni tonnellata dalle 30 001 alle 70 000 tonnellate, 250 unità di conto;
 - e
 - per ogni tonnellata superiore alle 70 000 tonnellate, 167 unità di conto;
- b) per quanto riguarda ogni altra rivendicazione:
 - i) 167 000 unità di conto per una nave di tonnellaggio non superiore alle 500 tonnellate;
 - ii) per una nave con un tonnellaggio superiore, l'ammontare seguente, in aggiunta a quello citato al punto i):
 - per ogni tonnellata dalle 501 alle 30 000 tonnellate, 167 unità di conto;
 - per ogni tonnellata dalle 30 001 alle 70 000, 125 unità di conto; e per ogni tonnellata superiore alle 70 000 tonnellate, 83 unità di conto.

2. Qualora l'ammontare calcolato in conformità con il paragrafo 1 lettera a) sia insufficiente a saldare interamente le rivendicazioni ivi previste, l'ammontare calcolato in conformità con il paragrafo 1 lettera b) sarà disponibile per il pagamento della rimanenza non saldata delle rivendicazioni di cui al paragrafo 1 lettera a), e tale rimanenza non saldata concorrerà alle rivendicazioni di cui al paragrafo 1 lettera b).

3. Tuttavia, senza pregiudizio per il diritto di rivendicazione relativo a morte o lesioni personali, conformemente al paragrafo 2, uno Stato Parte potrà stabilire nella sua legislazione nazionale che le rivendicazioni per danni alle opere portuali, ai bacini ed alle idrovie portuali ed agli aiuti alla navigazione avranno, rispetto alle altre rivendicazioni di cui al paragrafo 1 lettera b), la priorità che sarà prevista da detta legislazione.

4. I limiti della responsabilità relativa a qualsiasi addetto al salvataggio che non operi da alcuna nave, o relativa a qualsiasi addetto al salvataggio che operi solo a bordo della nave alla quale o per la quale sta prestando opera di salvataggio, verranno calcolati conformemente ad una stazza di 1500 tonnellate.

5. Ai fini della presente Convenzione, il tonnellaggio della nave sarà la stazza lorda calcolata conformemente alle norme relative alla stazzatura contenute nell'allegato 1 della Convenzione Internazionale sulla stazzatura delle Navi, del 1969³.

Art. 7 Limite per le rivendicazioni dei passeggeri

1. Per quanto riguarda le rivendicazioni connesse ad un singolo evento e relative alla morte o a lesioni personali arrecate ai passeggeri di una nave, il limite della responsabilità del proprietario della nave sarà pari ad un ammontare di 46 666 unità di conto

³ RS 0.747.305.412

moltiplicato per il numero di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare in base al certificato della nave, ma non potrà essere superiore ai 25 milioni di unità di conto.

2. Ai fini del presente articolo «rivendicazioni relative alla morte o a lesioni personali arrecate ai passeggeri di una nave» significherà ogni rivendicazione presentata da, o da parte di, qualsiasi persona trasportata da tale nave:

- a) in base ad un contratto di trasporto di passeggero; oppure
- b) chi, con il consenso del trasportatore, accompagna un veicolo o animali vivi che sono coperti da un contratto per il trasporto di merci.

Art. 8 Unità di Conto

1. L'Unità di Conto di cui agli articoli 6 e 7 è il Diritto Speciale di Prelievo come definito al Fondo Monetario Internazionale. Gli ammontari menzionati negli articoli 6 e 7 verranno convertiti nella valuta nazionale dello Stato in cui viene richiesta la limitazione di responsabilità conformemente al valore di tale valuta alla data in cui è stato costituito il fondo di limitazione, effettuato il pagamento, o è stata data una garanzia che, in base alla legislazione di tale Stato, è equivalente al pagamento. Il valore della valuta nazionale in termini di Diritto Speciale di Prelievo di uno Stato Parte che sia membro del Fondo Monetario Internazionale verrà calcolato con il metodo di valutazione applicato dal Fondo Monetario Internazionale, in vigore alla data in questione, per le sue operazioni e transazioni. Il valore di una valuta nazionale, in termini di Diritto Speciale di Prelievo di uno Stato Parte che non sia membro del Fondo Monetario Internazionale verrà calcolato nel modo fissato da tale Stato Parte.

2. Ciò nonostante, gli Stati che non sono membri del Fondo Monetario Internazionale e la cui legislazione non permetta l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 potranno, al momento della firma senza riserva per quanto attiene alla ratifica, accettazione o approvazione, o al momento della ratifica, accettazione o approvazione o adesione, o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che i limiti della responsabilità previsti dalla presente Convenzione da applicare nel proprio territorio vengono fissati come segue:

- a) per quanto riguarda l'articolo 6 paragrafo 1 lettera a) ad un ammontare di:
 - i) 5 milioni di unità monetarie per una nave di tonnellaggio non superiore alle 500 tonnellate;
 - ii) per una nave di tonnellaggio superiore, l'ammontare che segue in aggiunta a quello citato al punto i):
 - per ogni tonnellata dalle 501 alle 3000 tonnellate, 7500 unità monetarie;
 - per ogni tonnellata dalle 3001 alle 30 000 tonnellate, 5000 unità monetarie;
 - per ogni tonnellata dalle 30 001 alle 70 000 tonnellate, 3750 unità monetarie; e
 - per ogni tonnellata superiore alle 70 000 tonnellate, 2500 unità monetarie;

- b) per quanto riguarda l'articolo 6 paragrafo 1 lettera b), ad un ammontare di:
 - i) 2,5 milioni di unità monetarie per una nave di tonnellaggio non superiore alle 500 tonnellate;
 - ii) per una nave con un tonnellaggio superiore, l'ammontare che segue in aggiunta a quello citato al punto i):
 - per ogni tonnellata dalle 501 alle 30 000 tonnellate, 2500 unità monetarie;
 - per ogni tonnellata dalle 30 001 alle 70 000, 1850 unità monetarie; e per ogni tonnellata superiore alle 70 000 tonnellate, 1250 unità monetarie; e
- c) per quanto riguarda l'articolo 7 paragrafo 1 ad un ammontare di 700 000 unità monetarie moltiplicate per il numero di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare in base al suo certificato, ma non superiore a 375 milioni di unità monetarie.

I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6 si applicano in conformità ai comma a) e b) del presente paragrafo.

3. L'unità monetaria di cui al paragrafo 2 corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro fino a titolo novecento. La conversione degli ammontari di cui al paragrafo 2 nella valuta nazionale verrà effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato.

4. Il calcolo di cui all'ultima frase del paragrafo 1 e la conversione di cui al paragrafo 3 verranno effettuati in modo tale da esprimere nella valuta nazionale dello Stato Parte il valore reale più vicino possibile agli ammontari degli articoli 6 e 7 ivi espressi in unità di conto. Gli Stati Parte dovranno comunicare al depositario il metodo di calcolo in ottemperanza al paragrafo 1, o il risultato della conversione di cui al paragrafo 3, a seconda dei casi, al momento della firma senza riserva per quanto attiene alla notifica, accettazione o approvazione, o al momento del deposito di uno strumento di cui all'articolo 16, ed ogni qualvolta vi sia un cambiamento nel metodo di calcolo o nel risultato della conversione.

Art. 9 Cumulo delle rivendicazioni

1. I limiti della responsabilità determinati conformemente all'articolo 6 si applicheranno all'insieme delle rivendicazioni derivanti da uno stesso evento:

- a) nei confronti della persona o persone di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 e di ogni persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza essa o esse siano responsabili; oppure
- b) nei confronti del proprietario di una nave che presta opera di salvataggio da tale nave e dell'addetto o addetti alle operazioni di salvataggio che agiscono da tale nave e ogni persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza egli o essi siano responsabili; oppure
- c) nei confronti dell'addetto o addetti al salvataggio che non agiscono da una nave o che stiano agendo esclusivamente a bordo della nave alla quale o per la quale vengono prestati i servizi di salvataggio ed ogni persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza egli o essi siano responsabili.

2. I limiti della responsabilità determinati conformemente all'articolo 7 si applicheranno all'insieme delle rivendicazioni ivi contemplate e derivanti da uno stesso evento nei confronti della persona o delle persone di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 rispetto alla nave di cui all'articolo 7 e di ogni persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza essa o esse siano responsabili.

Art. 10 Limitazione della responsabilità senza costituzione di un fondo di limitazione

1. La limitazione della responsabilità potrà essere invocata anche se non è stato costituito il fondo di limitazione di cui all'articolo 11. Tuttavia, uno Stato Parte potrà stabilire nella propria legislazione nazionale che, qualora venga intentata una causa dinanzi ai propri tribunali per ottenere il pagamento di una rivendicazione soggetta alla limitazione, una persona responsabile potrà invocare il diritto a limitare la propria responsabilità solo se è stato costituito un fondo di limitazione conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, o se viene costituito allorché viene invocato il diritto alla limitazione.

2. Se viene invocato il diritto alla limitazione senza la costituzione di un fondo di limitazione, si applicheranno similmente le disposizioni dell'articolo 12.

3. Le norme di procedura concernenti l'applicazione del presente articolo verranno fissate conformemente alla legislazione nazionale dello Stato Parte nel quale viene intentata la causa.

Capitolo III **Il fondo di limitazione**

Art. 11 Costituzione del fondo

1. Ogni persona la cui responsabilità è messa in causa potrà costituire un fondo presso il tribunale o altra autorità competente in qualsiasi Stato Parte in cui è stata promossa un'azione legale relativa a rivendicazioni soggette a limitazioni. Il fondo sarà costituito per la somma degli ammontari fissati negli articoli 6 e 7 che siano applicabili alle rivendicazioni di cui tale persona possa essere responsabile, insieme ai relativi interessi maturati a partire dalla data dell'evento che ha dato luogo alla responsabilità fino alla data della costituzione del fondo. Ogni fondo così costituito sarà disponibile solo per il pagamento delle rivendicazioni per le quali può essere invocata la limitazione della responsabilità.

2. Si potrà costituire un fondo o con il deposito della somma, o fornendo una garanzia che sia accettabile, ai sensi della legislazione dello Stato Parte ove viene costituito il fondo, e sia considerata adeguata dal Tribunale o da altra autorità competente.

3. Un fondo costituito da una delle persone di cui al paragrafo 1 lettera a), b) o c) o al paragrafo 2 dell'articolo 9 o dal suo assicuratore verrà ritenuto costituito, rispettivamente, da tutte le persone di cui al paragrafo 1 lettera a), b) o c) o al paragrafo 2.

Art. 12 Ripartizione del fondo

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 e dell'articolo 7, il fondo sarà ripartito tra i reclamanti in proporzione alle loro rivendicazioni riconosciute nei confronti del fondo.
2. Se, prima della ripartizione del fondo, la persona responsabile, o il suo assicuratore, ha pagato una rivendicazione nei confronti del fondo, tale persona acquista per surrogazione, e per l'ammontare che essa ha pagato, i diritti di cui la persona così risarcita avrebbe goduto ai sensi della presente Convenzione.
3. Il diritto di surrogazione di cui al paragrafo 2 potrà anche essere esercitato da persone diverse da quelle ivi menzionate rispetto a qualsiasi ammontare di risarcimento che possano aver pagato, ma solo nella misura in cui tale surrogazione è permessa ai sensi della legislazione nazionale applicabile.
4. Qualora la persona responsabile o qualsiasi altra persona stabilisca che può essere costretta a pagare, in una data successiva, in tutto o in parte, un tale ammontare di risarcimento relativamente al quale tale persona avrebbe goduto di un diritto di surrogazione, in ottemperanza ai paragrafi 2 e 3, se il risarcimento fosse stato pagato prima della ripartizione del fondo, il Tribunale o un'altra autorità competente dello Stato ove il fondo è stato costituito potrà ordinare che una somma sufficiente venga provvisoriamente accantonata per permettere a tale persona di far valere tale sua rivendicazione nei confronti del fondo, in detta data successiva.

Art. 13 Preclusione di altre azioni

1. Ove sia stato costituito un fondo in conformità all'articolo 11, a qualsiasi persona che abbia presentato una rivendicazione nei confronti del fondo verrà precluso l'esercizio di ogni diritto relativo a tale rivendicazione nei confronti di ogni altro bene di una persona che ha costituito, o in nome della quale è stato costituito tale fondo.
2. Dopo che è stato costituito un fondo di limitazione conformemente all'articolo 11, qualsiasi nave o altro bene, appartenente ad una persona a nome della quale il fondo è stato costituito, che sia stato sequestrato o pignorato entro la giurisdizione di uno Stato Parte per una rivendicazione che possa essere presentata nei confronti del fondo, o ogni garanzia fornita, potranno essere oggetto di revoca per ordine del tribunale o di un'altra autorità competente di tale Stato. Tuttavia, tale revoca dovrà sempre essere disposta se il fondo di limitazione è stato costituito:
 - a) nel porto ove l'evento ha avuto luogo, o, se si è verificato fuori del porto, al primo porto di attracco successivo; o
 - b) nel porto di sbarco, relativamente a rivendicazioni per morte o lesioni personali; o
 - c) nel porto di scarico relativamente ai danni al carico; o
 - d) nello Stato ove viene effettuato il sequestro.
3. Le norme dei paragrafi 1 e 2 si applicheranno solo se il ricorrente può presentare una rivendicazione nei confronti del fondo di limitazione dinanzi al tribunale che amministra tale fondo e se il fondo è realmente disponibile e liberamente trasferibile in relazione a tale rivendicazione.

Art. 14 Legislazione applicabile

Fatte salve le disposizioni del presente capitolo, le norme relative alla costituzione e alla ripartizione di un fondo di limitazione e tutte le norme di procedura ad esso connesse verranno regolate dalla legislazione dello Stato Parte in cui il fondo viene costituito.

Capitolo IV
Ambito di applicazione

Art. 15

1. La presente Convenzione si applicherà ogni qual volta una qualsiasi persona di cui all'articolo 1 cerchi di limitare la propria responsabilità dinanzi al Tribunale di uno Stato Parte, o cerchi di ottenere il rilascio di una nave o altro bene o la revoca di qualsiasi garanzia fornita nell'ambito della giurisdizione di detto Stato Parte. Tuttavia, ciascuno Stato Parte potrà escludere, totalmente o in parte, dall'applicazione della presente Convenzione qualsiasi persona di cui all'articolo 1 che, al momento in cui le disposizioni della presente Convenzione sono invocate dinanzi ai tribunali di tale Stato, non ha la sua residenza abituale in uno Stato Parte, o non ha la sua sede principale di attività in uno Stato Parte, o qualsiasi nave nei confronti della quale viene invocato il diritto alla limitazione o il cui rilascio viene richiesto e che, al tempo sopra specificato, non batte la bandiera di uno Stato Parte.

2. Uno Stato Parte potrà regolare attraverso specifiche disposizioni della legislazione nazionale il sistema di limitazione della responsabilità da applicarsi ai navigli che sono:

- a) secondo la legislazione di tale Stato, navi destinate alla navigazione su vie d'acqua interne;
- b) navi di tonnellaggio inferiore alle 300 tonnellate.

Uno Stato Parte, che si avvale della scelta di cui al presente paragrafo, dovrà informare il depositario circa i limiti della responsabilità adottati nella propria legislazione nazionale o del fatto che non ve ne sono.

3. Uno Stato Parte potrà regolare, attraverso disposizioni specifiche di legislazione nazionale, il sistema di limitazione della responsabilità da applicarsi alle rivendicazioni derivanti da eventi in casi in cui gli interessi di persone che sono cittadini di altri Stati Parte non sono in alcun modo coinvolti.

4. I tribunali di uno Stato Parte non applicheranno la presente Convenzione a navi costruite per, o adottate per e impiegate in trivellazioni sottomarine:

- a) qualora tale Stato abbia fissato, in base alla propria legislazione nazionale, un più elevato limite di responsabilità di quello diversamente stabilito nell'articolo 6; o
- b) qualora tale Stato sia divenuto parte di una convenzione internazionale che regola il sistema della responsabilità applicabile a tali navi.

In un caso in cui si applichi il comma a), tale Stato Parte ne informerà conformemente il depositario.

5. La presente Convenzione non si applicherà a:
- a) veicoli a cuscino d'aria;
 - b) piattaforme galleggianti costruite allo scopo di esplorare o sfruttare le risorse naturali del fondo marino o del relativo sottosuolo.

Capitolo V

Disposizioni finali

Art. 16 Firma, ratifica ed adesione

1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la Sede dell'Organizzazione⁴ intergovernativa consultiva della navigazione marittima (qui di seguito citata come «l'Organizzazione»), dal 1° febbraio 1977 fino al 31 dicembre 1977 e, successivamente, resterà aperta all'adesione.

2. Ogni Stato può divenire Parte della presente Convenzione attraverso:

- a) la firma senza riserva relativamente alla ratifica, accettazione o approvazione;
o
- b) la firma soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione, seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione; o
- c) l'adesione.

3. La ratifica, accettazione, approvazione, o adesione verranno effettuate mediante il deposito di uno strumento formale a tale effetto presso il Segretario generale dell'Organizzazione (qui di seguito citato come «il Segretario Generale»).

Art. 17 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un anno dopo la data in cui dodici Stati l'avranno firmata senza riserva relativamente alla ratifica, accettazione o approvazione, o avranno depositato il necessario strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per uno Stato che depositi uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o firmi senza riserva relativamente alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dopo che siano stati soddisfatti i requisiti per l'entrata in vigore della presente Convenzione, ma prima della data della sua entrata in vigore, la ratifica, accettazione, approvazione o adesione o la firma senza riserva di ratifica, accettazione, approvazione o adesione avrà effetto alla data dell'entrata in vigore della Convenzione, o il primo giorno del mese successivo al novantesimo giorno dopo la data della firma o del deposito dello strumento, qualunque sia la data posteriore.

⁴ Dopo il 22 mag. 1982, l'Organizzazione porta il nome di: «Organizzazione Marittima Internazionale».

3. Per ogni Stato che diventi successivamente Parte della presente Convenzione, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere dei novanta giorni dopo la data in cui tale Stato ha depositato il proprio strumento.

4. Per quanto attiene alle relazioni tra Stati che ratifichino, accettino o approvino la presente Convenzione o vi aderiscano, la presente Convenzione sostituirà e abrogherà la Convenzione internazionale sulla limitazione della responsabilità dei proprietari di Navi d'Alto Mare, fatta a Bruxelles il 10 ottobre 1957⁵, e la Convenzione Internazionale per l'unificazione di talune norme relative alla limitazione della responsabilità dei proprietari di Navi d'Alto Mare, firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924.

Art. 18 Riserve

1. Qualsiasi Stato potrà, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, riservarsi il diritto di escludere l'applicazione dell'articolo 3 paragrafo 1 lettera d) ed e). Nessun'altra riserva sarà ammessa sulle disposizioni di sostanza della presente Convenzione.

2. Le riserve formulate al momento della firma sono soggette a riconferma al momento della ratifica, accettazione, approvazione.

3. Ogni Stato che abbia formulato una riserva alla presente Convenzione potrà ritirarla in ogni momento per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale. Tale ritiro avrà effetto alla data in cui la notifica viene ricevuta. Se nella notifica si dichiara che il ritiro di una riserva deve avere effetto in una data ivi specificata e tale data è successiva a quella della ricezione della notifica da parte del Segretario Generale, il ritiro avrà effetto in tale data successiva.

Art. 19 Denuncia

1. La presente Convenzione potrà essere denunciata da uno Stato Parte in qualsiasi momento, dopo un anno dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore per tale Parte.

2. La denuncia verrà effettuata per mezzo del deposito di uno strumento presso il Segretario Generale.

3. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un anno dopo la data del deposito dello strumento, o dopo quel periodo più lungo che possa essere specificato nello strumento.

Art. 20 Revisione ed emendamenti

1. L'Organizzazione potrà convocare una Conferenza allo scopo di rivedere o emendare la presente Convenzione.

2. L'Organizzazione convocherà una Conferenza degli Stati Parti alla presente Convenzione per rivederla o emendarla, su richiesta di almeno un terzo delle Parti.

⁵ RS 0.747.331.52

3. Dopo la data di entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione, ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato verrà ritenuto applicarsi alla Convenzione come emendata, salvo che nello strumento venga espressa un'intenzione contraria.

Art. 21 Revisione degli ammontari della limitazione e dell'unità di conto dell'unità monetaria

1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 20, l'Organizzazione convocherà una Conferenza, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, al solo scopo di modificare gli ammontari specificati negli articoli 6 e 7 e nell'articolo 8 paragrafo 2 o di sostituire una o entrambe le Unità specificate nell'articolo 8 paragrafo 1 e 2 con altre Unità. Una modifica degli ammontari verrà effettuata solo a causa di un sensibile cambiamento del loro valore reale.

2. L'Organizzazione convocherà una tale Conferenza su richiesta di almeno un quarto degli Stati Parti.

3. La decisione di modificare gli ammontari o di sostituire le Unità con altre unità di conto dovrà essere adottata con una maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti a tale Conferenza.

4. Ogni Stato che depositi il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla Convenzione, dopo l'entrata in vigore di un emendamento, applicherà la Convenzione come emendata.

Art. 22 Depositario

1. La presente Convenzione verrà depositata presso il Segretario Generale.

2. Il Segretario Generale dovrà:

- a) trasmettere copie certificate e conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati che sono stati invitati a prendere parte alla Conferenza sulla limitazione della responsabilità in materia di rivendicazioni marittime e ad ogni altro Stato che aderisca alla presente Convenzione;
- b) informare tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla presente Convenzione circa:
 - i) ogni nuova firma e ogni deposito di uno strumento ed ogni riserva formulata e le relative date;
 - ii) la data di entrata in vigore della presente Convenzione o di ogni suo emendamento;
 - iii) ogni denuncia della presente Convenzione e la data in cui ha effetto;
 - iv) ogni emendamento adottato conformemente agli articoli 20 e 21;
 - v) ogni comunicazione richiesta ai sensi di uno qualsiasi degli articoli della presente Convenzione.

3. Al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata e conforme della stessa verrà trasmessa dal Segretario Generale al Segretariato

delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite⁶.

Art. 23 Lingue

La presente Convenzione è fatta in un unico originale nelle lingue, francese, inglese, russo e spagnolo, ogni testo facente egualmente fede.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Londra, il 19 novembre 1986.

(Seguono le firme)

⁶ RS 0.120

Campo d'applicazione il 19 agosto 2020⁷

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)	Entrata in vigore
Albania	7 giugno 2004 A	1° ottobre 2004
Algeria	4 agosto 2004 A	1° dicembre 2004
Antigua e Barbuda	12 ottobre 2009 A	1° febbraio 2010
Arabia Saudita	6 aprile 2018 A	1° agosto 2018
Azerbaijan	16 luglio 2004 A	1° novembre 2004
Bahamas	7 giugno 1983 A	1° dicembre 1986
Bahrein	21 giugno 2019 A	1° ottobre 2019
Barbados	6 maggio 1994 A	1° settembre 1994
Benin	1° novembre 1985 A	1° dicembre 1986
Bulgaria	4 luglio 2005 A	1° novembre 2005
Cina*		
Hong Kong* a	5 giugno 1997	1° luglio 1997
Cipro	23 dicembre 2005 A	1° aprile 2006
Congo (Brazzaville)	7 settembre 2004 A	1° gennaio 2005
Cook, Isole	12 marzo 2007 A	1° luglio 2007
Croazia	2 marzo 1993 A	1° giugno 1993
Dominica	31 agosto 2001 A	4 dicembre 2001
Egitto	30 marzo 1988 A	1° luglio 1988
Emirati Arabi Uniti	19 novembre 1997 A	1° marzo 1998
Estonia*	23 ottobre 2002 A	1° febbraio 2003
Francia*	1° luglio 1981	1° dicembre 1986
Georgia	20 febbraio 1996 A	1° giugno 1996
Giamaica	17 agosto 2005 A	1° dicembre 2005
Grecia	3 luglio 1991 A	1° novembre 1991
Guinea equatoriale	24 aprile 1996 A	1° agosto 1996
Guyana	10 dicembre 1997 A	1° aprile 1998
India	20 agosto 2002 A	1° dicembre 2002
Iran*	1° settembre 2015 A	1° dicembre 2015
Irlanda*	24 febbraio 1998 A	1° giugno 1998
Isole Marshall	29 novembre 1994 A	1° marzo 1995
Kiribati	5 febbraio 2007 A	1° giugno 2007
Lettonia	13 luglio 1999 A	1° novembre 1999
Liberia	17 febbraio 1981 A	1° dicembre 1986
Lituania	3 marzo 2004 A	1° luglio 2004
Lussemburgo	21 novembre 2005	1° marzo 2006
Maurizio	17 dicembre 2002 A	1° aprile 2003
Messico	13 maggio 1994 A	1° settembre 1994
Mongolia	28 settembre 2011 A	1° gennaio 2012
Myanmar	4 febbraio 2020 A	1° giugno 2020

⁷ RU 1988 1615, 1990 1564, 2005 1603, 2007 4773, 2008 4199, 2013 2491, 2017 3795 e 2020 3635.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Nigeria	24 febbraio	2004 A	1° giugno	2004
Niue	27 giugno	2012 A	1° ottobre	2012
Polonia*	28 aprile	1986 A	1° dicembre	1986
Romania	12 marzo	2007 A	1° luglio	2007
Saint Lucia	20 maggio	2004 A	1° settembre	2004
Samoa	18 maggio	2004 A	1° settembre	2004
Serbia	19 marzo	2013 A	1° luglio	2013
Sierra Leone	26 luglio	2001 A	1° novembre	2001
Siria	2 settembre	2005 A	1° giugno	2006
Svizzera*	15 dicembre	1987 A	1° aprile	1988
Tonga	18 settembre	2003 A	1° gennaio	2004
Trinidad e Tobago	6 marzo	2000 A	1° luglio	2000
Turchia	6 marzo	1998 A	1° luglio	1998
Tuvalu	12 gennaio	2009 A	1° maggio	2009
Ungheria	4 luglio	2008 A	1° novembre	2008
Vanuatu	14 settembre	1992 A	1° gennaio	1993
Yemen ^b	6 marzo	1979 A	1° dicembre	1986

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito Internet dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO): www.imo.org > Publications > Catalogue & Code Listings, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Dal 1 dic. 1986 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 5 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

^b 22.05.1990: Unificazione della Repubblica araba dello Yemen e della Repubblica democratica popolare dello Yemen che diventano la Repubblica dello Yemen.

Dichiarazioni della Svizzera

Il Consiglio federale dichiara, in riferimento all'articolo 8 paragrafi 1 e 4 della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di rivendicazioni marittime, che la Svizzera calcola come segue il valore in Diritto Speciale di Prelievo (DSP) nella propria valuta nazionale:

La Banca nazionale svizzera (BNS) comunica giornalmente al Fondo Monetario Internazionale (FMI) il corso medio del dollaro degli Stati Uniti d'America sul mercato dei cambi di Zurigo. Il controvalore in franchi svizzeri di un DSP è determinato dal detto corso del dollaro e dal corso in dollari del DSP calcolato dal FMI. Basandosi su questi valori, la BNS calcola un corso medio in termini DSP che pubblicherà nel proprio Bollettino mensile.

